

STEFANEL

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STEFANEL S.P.A.

redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti
21 dicembre 2017 - 1^a convocazione
19 gennaio 2018 - 2^a convocazione**

Punto 2 all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019:

- **nomina dei componenti il Collegio Sindacale;**
- **determinazione del compenso dei Sindaci.**

26 ottobre 2017

2. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2017-2019:

2.1 NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE;

2.2 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 26 ottobre 2017 da tutti i membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, la cui efficacia è subordinata, tra le altre cose, all'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 21 settembre 2017, così come indicato nel comunicato stampa emesso in pari data al quale si rinvia, si rende necessario procedere alla nomina dell'intero organo di controllo. Con riferimento a quanto sopra, si segnala che la suddetta Assemblea Straordinaria ha deliberato che l'aumento di capitale in questione debba essere eseguito entro la data del 31 dicembre 2017, con caducazione, quindi, dell'intero Collegio Sindacale al verificarsi, tra le altre, della condizione menzionata.

L'Assemblea è invitata, pertanto, a procedere alla nomina del Collegio Sindacale di Stefanel S.p.A. (la "**Società**"), composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. L'Assemblea dovrà altresì determinare il relativo compenso.

La procedura di nomina è normativamente disciplinata e, per quanto ulteriormente necessario, riportata all'articolo 18 (*Collegio Sindacale*) dello Statuto sociale. In particolare, la nomina del Collegio Sindacale, ai sensi di legge e di Statuto, avviene sulla base di liste di candidati e l'elezione di un sindaco effettivo, cui spetta la presidenza del Collegio, e di un supplente è riservata alla minoranza.

In forza del combinato disposto dell'articolo 18 dello Statuto e della Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017, hanno diritto di presentare le liste i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengono il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale (via Postumia n. 85, 31047 Ponte di Piave (TV)), all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari, ovvero trasmesse a mezzo notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata: corporateaffairs@cert.stefanel.it, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea. Tenuto conto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo (domenica 26 novembre 2017), il termine per la presentazione delle liste è posticipato al primo giorno non festivo successivo a tale data, e cioè al 27 novembre 2017.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione sindaci effettivi, sezione sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio Sindacale (ossia una quota pari ad almeno un terzo dei sindaci da eleggere). Inoltre, tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza stabiliti dalla normativa legislativa e regolamentare, nonché dallo Statuto, e rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla Consob.

Le liste contengono, anche in allegato: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti Consob n.11971/1999 (e successive modifiche) con questi ultimi; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e l'accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti presso altre società.

La Società mette a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, il proprio sito internet www.stefanel.com (sezione *Investor Relations/Assemblee*), il sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia il 30 novembre 2017).

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta ai fini della presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate, a favore dei soci che hanno presentato la

lista, nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società. La relativa comunicazione può essere prodotta alla Società anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo a tale data (ossia il 30 novembre 2017). In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta a metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano a un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

E' eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi dell'art.148, comma 2, del D. Lgs. 58/98 (c.d. Testo Unico della Finanza). E' eletto sindaco supplente il candidato alla relativa carica indicato al primo posto della lista stessa.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultate seconde per numero di voti, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica quanto previsto nel paragrafo precedente.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa e la presidenza spetterà al primo candidato di detta lista, fermo il rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Si invitano i soci che intendessero presentare liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Vi ricordiamo, infine, che si rende necessaria altresì la determinazione del compenso spettante ai Sindaci di nuova nomina.

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, applicabile in materia, Vi invita:

- a votare le liste dei candidati alla carica di Sindaco della Società presentate e rese note con le modalità e nei termini sopra indicati;
- a determinare il relativo compenso.

Per completezza, si riporta in allegato l'articolo 18 dello statuto sociale.

Ponte di Piave, 26 ottobre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe Stefanel

Collegio Sindacale

Art. 18) Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti e sono rieleggibili. Almeno uno dei sindaci effettivi e almeno uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Gli altri componenti del Collegio Sindacale, che non siano in possesso del suddetto requisito, sono scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di Amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa, e cioè, alternativamente, il diritto industriale, commerciale, tributario, statistica nonché economia generale e dell'impresa, ragioneria e finanza aziendale, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività dell'impresa e cioè quelli relativi alla ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di articoli di abbigliamento in genere, articoli accessori e complementari all'abbigliamento, nonché quelli relativi alle attività di gestione dell'airport retailing.

Attribuzioni, doveri e durata del Collegio sono quelli stabiliti per legge.

Non possono essere eletti sindaci, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che risultano privi dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti dalle norme vigenti ovvero si trovino in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge. Inoltre, si applicano ai sindaci i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti con regolamento Consob.

La nomina dei sindaci è effettuata, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate da titolari del diritto di voto e messe a disposizione del pubblico secondo le procedure di cui ai commi seguenti, e in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Hanno comunque diritto a presentare una lista i titolari del diritto di voto che, da soli o insieme ad altri, detengano la quota di partecipazione prevista dal precedente articolo 9 per la presentazione delle liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione. Si osservano le norme di legge e di regolamento vigenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato nella lista stessa una quota di candidati alla carica di sindaco effettivo e di candidati alla carica di sindaco supplente pari a quella prescritta dalla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi per la composizione del Collegio Sindacale.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultate seconde per numero di voti, risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età sino alla concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza spetta al primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma precedente.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti a sindaci effettivi e a sindaci supplenti i candidati presenti nella lista stessa e la presidenza spetterà al primo candidato di detta lista, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano per audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei sindaci nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti, nonché sia garantita la contestualità dell'esame e delle deliberazioni.

Verificandosi tali presupposti, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio e il soggetto verbalizzante.

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione in base alla normativa applicabile.